

CONTRATTO/CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DEL CINEMA COMUNALE ROSEBUD.

CIG: Z683754707

L'Amministrazione Comunale, procedendo tramite affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 - lettera a) del D. Lgs. 50/2016, stipula il presente contratto con la ditta Cine Project srl p.iva 02545920353 per la sostituzione dell'impianto di amplificazione del cinema comunale Rosebud sito in via Medaglie d'oro della Resistenza n.6.

ART. 1- Le parti

Stazione appaltante:

Amministrazione Comunale di Reggio nell'Emilia -Area alla Persona – Servizio Servizi Culturali - Piazza Prampolini n. 1, – Reggio nell'Emilia.

Ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Valentina Galloni.

Contraente:

Cine Project Italia srl con sede in via Degani n.10/EF a Reggio Emilia partita IVA 02545920353.

ART. 2- Descrizione del servizio

Il servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio nell'Emilia rileva la necessità di affidare la sostituzione dell'impianto di amplificazione presso la sala proiezioni Cinema Rosebud sito in via Medaglie d'oro della Resistenza n.6.

L'impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- n. 3 diffusori retro – schermo;
- n. 1 cassa SUB e n.6 casse effetti;
- Rack audio;
- n. 4 amplificatori
- n.1 processore audio;
- Extender

e dovrà essere compatibile all'impianto di proiezione in uso.

ART 3- Importo dell'appalto

Il corrispettivo a valore indicato nella procedura di trattativa diretta e per il quale viene richiesto il ribasso sull'importo, quantificato pari a Euro **12.000** sarà da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Affidatario dovrà sostenere per l'espletamento della fornitura, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia. Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Affidatario eccedente l'importo offerto.

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutti i servizi indicati, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera e di ogni altro elemento, nonché nella misura degli oneri posti a carico della ditta.

ART. 4 - Requisiti di partecipazione

Possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., da dichiararsi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 attraverso la sottoscrizione del presente contratto. I requisiti dichiarati saranno verificati da parte del Comune di Reggio Emilia.

Inoltre, nel formulare l'offerta, la ditta deve obbligatoriamente tenere conto di tutto quanto concerne il calcolo del costo del personale, riconoscendo le retribuzioni riportate nelle tabelle del Ministero del Lavoro nella categoria di riferimento dell'affidamento in oggetto. Il Comune si riserva di richiedere documentazione comprovante la regolare assunzione degli addetti.

ART. 5- Decorrenza contratto, tempi di esecuzione e spese contrattuali

Il contratto in oggetto avrà decorrenza dalla stipula dello stesso fino all'avvenuta consegna, installazione e taratura dell'impianto che dovrà comunque avvenire entro l'inizio della stagione cinematografica 2022/2023 che si presume programmata per i primi giorni del mese di settembre ma che sarà comunque confermata dal Servizio Cultura.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della forniture/prestazione da parte dell'Amministrazione, si applica l'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto. Per l'assolvimento degli obblighi di bollo relativi al contratto stipulato, l'affidatario dovrà fornire, all'atto della stipula, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/00 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € **16,00**, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

ART. 6- Pagamenti

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica intestata a:

Comune di Reggio nell'Emilia

Area Servizi alla Persona – Servizio Servizi Culturali

C.F. e P.IVA n. 00145920351

Codice Unico Ufficio IPA: **QDJHJF**

La fattura dovrà, altresì riportare obbligatoriamente la dicitura:

“Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n. 633/1972”.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010.

Inoltre, la Ditta ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

ART. 7 - Inadempimento, risoluzione e recesso del contratto

Il contratto si risolverà alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza, per giusta causa (*rif. Art. 2237 del Codice Civile*).

In caso di inadempienze o gravi inesattezze, il Comune di Reggio Emilia potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro il termine perentorio di n. 10 giorni a mezzo PEC. Nel caso l'Affidatario non dovesse provvedere, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al Comune di Reggio Emilia, senza che l'Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Il Comune di Reggio Emilia avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (*rif. art. 1453 del Codice Civile*) in caso di gravi e o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a formale diffida da parte del Comune di Reggio Emilia stesso inviata a mezzo PEC all'Affidatario, nonché in caso di arbitrario abbandono o sospensione delle attività da parte dell'Affidatario non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di cessazione o sospensione delle attività da parte dell'Affidatario non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di cessazione o fallimento dell'affidatario stesso. Sarà facoltà del Comune di Reggio Emilia recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento (*rif. art. 2237 del Codice Civile*), anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle attività eseguite ed al mancato guadagno. In caso di ritardo di consegna rispetto ai tempi fissati (*Rif. Punto 9*), per cause ascrivibili all'Affidatario, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 (uno) per mille. Nel caso in cui il ritardo complessivamente accumulato superi i 100 giorni naturali e consecutivi il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno. Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (*art. 1, commi 7 e 13*), il contratto potrà essere recesso nell'immediato dal Comune di Reggio Emilia senza che l'Affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del Comune di Reggio Emilia stesso nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico.

ART. 8 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto che dovesse insorgere tra le parti viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Reggio nell'Emilia.

ART. 9 - Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Per il Comune di Reggio Emilia

Per Cine Project srl

Dott.ssa Valentina Galloni